

Codice DB1410

D.D. 29 ottobre 2014, n. 2948

**R.D. 523/1904. Polizia Idraulica n. 5433 - Autorizzazione alla realizzazione di lavori di consolidamento scogliera e di riprofilatura sezioni d'alveo del torrente Gesso in frazione Madonna delle Grazie in comune di Cuneo (CN). Richiedente: Consorzio Irriguo Partecipanza Canale Garavella Inferiore - Cuneo (CN)**

In data 28/08/2014 il Consorzio Irriguo Partecipanza Canale Garavella Inferiore con sede in Cuneo, Via Roma 55 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei seguenti lavori nel torrente Gesso, in corrispondenza della frazione Madonna delle Grazie in comune di Cuneo (CN), come indicato negli elaborati allegati all'istanza:

- consolidamento della parte in elevazione (circa m 60,00 di lunghezza) e di una parte in fondazione (circa 50,00 m) del tratto terminale di scogliera in massi in sponda idrografica destra
- realizzazione di n. 6 pennelli in massi di cava a difesa della fondazione della scogliera danneggiata in sponda idrografica destra
- movimentazione di materiale litoide in alveo per una volumetria di circa 7.500,00 mc

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del Consorzio delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dall'ing. Francesco Margaria di Roccabruna, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904.

Copia dell'istanza, con relativi elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo per quindici giorni consecutivi dal 25/09/2014 al 10/10/2014 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la L.R. n. 40/1998;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- Visto il parere di ammissibilità, con prescrizioni, rilasciato dal Parco Fluviale Gesso e Stura con nota n.20/2014 del 20/08/2014;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Irriguo Partecipanza Canale Garavella Inferiore con sede in Cuneo, Via Roma, 55, ad eseguire nell'alveo e in sponda destra idrografica del torrente Gesso i lavori di consolidamento della scogliera esistente, di movimentazione del materiale litoide e la realizzazione di n. 6 pennelli, in corrispondenza della frazione Madonna delle Grazie in comune di Cuneo (CN), così come indicato nel preambolo e nella motivazione della presente determinazione, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- 4) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 5) la presente autorizzazione **ha validità per anni 1 (uno)** e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti; la proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- 6) il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
- 8) il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 9) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc.);

12) il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Mauro Forno